



# TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

## PRESIDENZA

Oggetto: revoca parziale della sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP

DECRETO n. 44/2025

Il presidente

Visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Visto il proprio decreto n. 1/2025 con il quale in data 8/1/2025 ha accertato ed attestato il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0 e disposto la sospensione, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità per tutti i soggetti, interni ed esterni, di redigere e depositare, anche con modalità analogiche - o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 - gli atti per i quali è stata introdotta, dal 1° gennaio 2025, l'obbligatorietà del deposito telematico;

Visto il proprio decreto n. 13/2025 di costituzione della commissione di verifica del funzionamento di APP 2.0 e degli applicativi ad esso connessi;

Rilevato che la situazione di generale malfunzionamento del sistema accertata e attestata con il decreto n. 1/2025 non può ritenersi superata in quanto presso il Tribunale di Torino permangono quasi tutte le principali criticità già riscontrate<sup>1</sup>, mentre dalla sperimentazione e dalle relazioni dei Mag.Rif del

---

<sup>1</sup>In particolare:

- instabilità con improvvisi e frequenti crash di sistema;
- difficoltà di interazione con il programma di scrittura word online con rischio di perdita dei provvedimenti;
- impossibilità di visualizzare all'interno di APP o lavorare contemporaneamente due atti;
- duplicazioni di atti, lavorati o da lavorare, nel medesimo o in diversi procedimenti;
- incompleta migrazione degli atti da TIAP in APP;
- mancanza di modelli o modelli di provvedimento che presentano spesso gravi imprecisioni giuridiche e terminologiche;
- mancata visibilità di data ed ora degli atti trasmessi a mezzo PORTALE NDR;
- mancanza di sincronia tra spedizione e ricezione dell'atto tra un ufficio e l'altro;
- non costante disponibilità della procedura guidata,
- errori di sistema frequenti con incremento della lentezza del sistema;
- contenuto dei fascicoli non sempre visibile e/o non sempre disponibile;

Tribunale di Torino - settore penale - ne sono emerse ulteriori<sup>2</sup>;

Ritenuto che la stessa imponga, di estendere la sospensione anche in relazione al "deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale" - per il quale a decorrere dal 1° aprile 2025 è prevista dall'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 come modificato dal decreto 27 dicembre 2024, n. 206 la sola modalità telematica, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale - con decorrenza da tale data;

Preso atto degli esiti della sperimentazione compiuta, dei lavori e dei suggerimenti avanzati dalla commissione summenzionata, con l'accordo dei rappresentanti di Procura, Avvocati e Corte d'Appello, in merito ai provvedimenti da adottare per avviare anche parzialmente il binario unico digitale;

Condivisa l'analisi della commissione in merito alla necessità di distinguere le diverse fasi di utilizzo dell'applicativo e di procedere mediante passaggi successivi alla parziale revoca del provvedimento summenzionato con graduale introduzione del binario unico digitale partendo dalle attività che presentano criticità meno rilevanti e che, al contempo, consentono interventi correttivi non comportanti eccessivi ritardi e intralci, così da non far prevedere eccessivi sacrifici alle esigenze di efficacia e speditezza dell'azione giudiziaria;

Ritenuto che, pur dandosi atto delle persistenti criticità che a tutt'oggi presenta il Portale Deposito Atti penali in uso ai difensori<sup>3</sup>, nell'attesa che i problemi tecnici vengano risolti dagli Uffici ministeriali

- 
- impossibilità di redazione del provvedimento in fascicoli visibili, non essendo reperibile tra le scelte possibili il modello corretto corrispondente;
  - frequenti "errori imprevisti" che non consentono la visualizzazione della pagina richiesta;

<sup>2</sup> Tra queste:

- App consente di redigere provvedimenti unicamente con riferimento di provvedimenti gestiti tramite SICP;
- non è possibile rimuovere atti acquisiti in un procedimento a seguito di invio sul Portale;
- nella sezione dedicata ai fascicoli in cui sono state adottate misure cautelari, rimangono come pendenti i procedimenti conclusi con sentenze ormai divenute irrevocabili;
- nel titolario relativo ai dispositivi di sentenze ci sono errori grossolani che generano confusione nell'utente come "sentenza dibattimentale dispositivo 544 c. 1,2, 3 c.p.p." (con riferimento al comma 1 non si tratta di un dispositivo); manca peraltro tra le opzioni di atti da caricare quella relativa al dispositivo di sentenza di condanna/assoluzione misto (necessariamente con motivazione differita).
- La data di deposito dei provvedimenti coincide con quella del deposito da parte del magistrato, a prescindere da quando la cancelleria deposita il documento; né sull'atto compare un'annotazione di cancelleria;
- allo stato gli unici atti che il cancelliere può firmare sono le sentenze ed i verbali di udienza; per gli altri atti l'unica funzione del cancelliere è l'acquisizione (come il decreto di fissazione udienza).
- il sistema richiede il visto del giudice anche per atti propri del cancelliere, come gli avvisi di cancelleria;
- gli atti caricati su APP.2 non transitano su TIAP;
- non è possibile notificare la richiesta di rinvio a giudizio unitamente all'avviso del decreto di fissazione udienza ex art. 418 c.p.p.
- il giudice del reclamo avverso provvedimento di archiviazione non "vede" il relativo fascicolo ove depositare l'ordinanza ex art. 410 bis c.p.p.;

<sup>3</sup> Tra queste:

la mancata visibilità fra i "procedimenti autorizzati" di tutti i procedimenti in cui il Difensore è già stato nominato (di fiducia o d'ufficio), con atto già nella disponibilità dell'Ufficio precedente;

competenti, si ritiene di poter ovviare alle stesse mediante mirate esclusioni<sup>4</sup> e attraverso l'adozione di linee guida concordate già elaborate dalla Commissione per il deposito degli atti sul Portale e per le procedure da adottare in caso di occasionali malfunzionamenti, che si riportano in allegato;

Ritenuto che, anche per la fase del deposito dei provvedimenti giudici, non risultano interamente superate alcune gravi criticità relative a specifici provvedimenti<sup>5</sup>, mentre appaiono in via di risoluzione i numerosi problemi relativi al deposito di tutte le altre sentenze non contestuali<sup>6</sup>, anche grazie

---

la incongruenza tra la fase processuale in cui sono mostrati taluni dei "procedimenti autorizzati" e quella effettivamente in corso e la correlata mancata indicazione dei numeri di registro relativi a ciascuna fase: ad esempio, fascicoli pendenti nella fase del giudizio dibattimentale vengono mostrati in fase di indagine (con il solo R.G.N.R.) e conseguente impossibilità del Difensore di depositare atti relativi alla fase dibattimentale anche in prossimità della scadenza dei termini per il deposito e nonostante l'attivazione, infruttuosa, del sollecito; lo stesso accade talvolta per i procedimenti pendenti davanti al GIP/GUP.

la mancata previsione, nel menu degli "atti successivi" depositabili, di specifici atti previsti dal codice di rito (a titolo esemplificativo, le istanze di dissequestro, le istanze di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione da parte dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o ad altra misura restrittiva; la revoca di costituzione di parte civile ex art 82 c.p.p.);

l'impossibilità di ottenere con immediatezza la conferma dell'esito positivo del deposito dell'atto caricato a Portale, con conseguente incertezza sul rispetto di termini previsti a pena di nullità o decadenza;

la difficoltà nell'interlocuzione con gli Uffici Giudiziari destinatari dei depositi effettuati sul Portale, in particolare per la comunicazione degli eventuali motivi di rifiuto dell'atto (oggi vincolati ad una serie ristretta e non esaustiva di motivazioni preimpostate e non evocative in modo chiaro della ragione tecnica del rigetto ma standardizzate e poco eloquenti);

l'attuale impossibilità per il Difensore di avere accesso (da remoto), e quindi di consultare gratuitamente, il contenuto del fascicolo informatico di cui all'art. 111-ter c.p.p., poiché tale funzione non è strutturalmente prevista dal Portale che in realtà serve solo ad effettuare il deposito di un numero limitato (e non esaustivo) di atti del Difensore ma non garantisce (come dovrebbe avvenire in un processo a tutti gli effetti "telematico") la consultazione a distanza del fascicolo informatico da parte dei Difensori e degli utenti esterni (allo stato, è prevista solo la possibilità di ottenere, da remoto, copia informatica integrale del fascicolo delle indagini dopo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.).

<sup>4</sup> Il portale non può essere utilizzato per ragioni tecniche per:

- atti destinati alla sezione misure di prevenzione;
- atti relativi a procedimenti pendenti in grado di appello e cassazione;
- procedimenti ex artt. 665 e ss. c.p.p. (incidenti di esecuzione)
- istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- istanze di liquidazione di onorari professionali;
- appelli avverso sentenze del giudice di Pace;
- reclami ex art. 410 bis c.p.p. avverso archiviazione e atti conseguenti indirizzati al Tribunale;
- atti destinati alla Corte d'Assise.

Il portale non deve essere utilizzato per le produzioni di udienza, che vanno ammesse dal giudice nel contraddittorio delle parti e, per ora, per le richieste di copie indirizzate alle cancellerie.

<sup>5</sup> Tra queste:

le sentenze contestuali, il cui deposito impone, soprattutto in assenza di specifiche ulteriori dotazione informatiche, inaccettabili ritardi nello svolgimento delle udienze;

le ordinanze, il cui avvenuto deposito telematico non risulta segnalato alle cancellerie;

le sentenze MAP, che non possono essere depositate utilizzando l'apposita voce;

i provvedimenti relative a fascicoli in relazione ai quali sono stati aperti e non ancora chiusi dei ticket per problemi nello scarico (frequenti per sentenze ex art. 554 ter c.p.p.), che non risultano depositabili fino alla chiusura del ticket; Il mancato ottenimento della firma digitale da remoto da parte di alcuni magistrati che per ragioni tecniche e non per loro ritardi nella richiesta.

<sup>6</sup> Uniche eccezioni tra le sentenze non contestuali:

sentenze di estinzione per esito positivo della messa alla prova;

sentenze relative a fascicoli in relazione ai quali siano stati aperti e non ancora chiusi dei ticket per problemi nello scarico;

all'intervenuta interlocuzione tra i diversi uffici, all'esito della quale è stato elaborato un vademecum relativo alle fasi di deposito, visto al PG e annotazioni successive, **che si riporta in allegato**;

Ritenuto che per tutte le altre fasi, appare evidente la necessità di attendere che si dia corso ad un'adeguata implementazione dell'applicativo APP 2.0 che garantisca l'eliminazione delle criticità del sistema operativo prima che il Tribunale di Torino possa operare in modalità esclusivamente telematica nel settore penale;

Preso atto che non è possibile stabilire la data in cui avrà fine il malfunzionamento;

Ritenuto altresì, opportuno monitorare costantemente le auspiccate implementazioni al fine di poter in presenza delle stesse, procedere, anche per successivi step, all'utilizzo del binario unico;

Ritenuto di procrastinare la revoca, di cui alla parte dispositiva, al 14 aprile 2025 in modo da consentire ai *soggetti abilitati interni ed esterni* di avere tempestiva conoscenza del provvedimento.

#### ACCERTA ED ATTESTA,

per le ragioni di cui sopra, il **perdurare del malfunzionamento del sistema** operativo APP 2.0, ancorché non certificato dal DGSIA, in relazione a tutti i depositi diversi da quelli di seguito specificati **anche con riferimento al "deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale"**, per il quale dal 1° aprile 2025 sarebbe obbligatoria la modalità telematica.

#### DISPONE

l'estensione della sospensione di cui decreto 1/2025 anche al "*deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale*", a far data dal 1° aprile 2025;

#### ACCERTA ED ATTESTA

il superamento del malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, anche con riferimento al "*deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale*", con **conseguente revoca del relativo provvedimento di sospensione**, a far data dal **14 aprile 2025**, in relazione a:

1. **Portale Deposito Atti penali in uso ai difensori con le seguenti eccezioni:**
  - atti destinati alla sezione misure di prevenzione;
  - atti relativi a procedimenti pendenti in grado di appello e cassazione;
  - procedimenti ex artt. 665 e ss. c.p.p. (incidenti di esecuzione)
  - istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

---

sentenze emesse da magistrati che – per ragioni tecniche e non per loro ritardi – **non abbiano ottenuto una firma da remoto funzionante**.

- istanze di liquidazione di onorari professionali;
- appelli avverso sentenze del giudice di Pace;
- reclami ex art. 410 bis c.p.p. avverso archiviazione e atti conseguenti indirizzati al Tribunale;
- atti destinati alla Corte d'Assise;
- produzioni di udienza prima della relativa ammissione;
- richieste di copie indirizzate alle cancellerie.

**2. Deposito di tutte le sentenze non contestuali, con le seguenti eccezioni:**

- sentenze di estinzione per esito positivo della messa alla prova;
- sentenze relative a fascicoli con ticket di assistenza non risolti;
- sentenze emesse da magistrati che – per ragioni tecniche e non per loro ritardi – non abbiano ottenuto una firma da remoto funzionante.

**DISPONE**

**La cessazione, a far data dal 14 aprile 2025, anche con riferimento al “deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale” della sospensione prevista con il decreto 1/2025 in relazione agli atti sopra specificati e di conseguenza:**

**l'obbligatorietà dell'uso del Portale Deposito Atti penali in uso ai difensori, con le seguenti eccezioni:**

- atti destinati alla sezione misure di prevenzione;
- atti relativi a procedimenti pendenti in grado di appello e cassazione;
- procedimenti ex artt. 665 e ss. c.p.p. (incidenti di esecuzione)
- istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- istanze di liquidazione di onorari professionali;
- appelli avverso sentenze del giudice di Pace;
- reclami ex art. 410 bis c.p.p. avverso archiviazione e atti conseguenti indirizzati al Tribunale;
- atti destinati alla Corte d'Assise;
- produzioni di udienza prima della relativa ammissione;
- richieste di copie indirizzate alle cancellerie.

**l'obbligatorietà del deposito di tutte le sentenze non contestuali, con le seguenti eccezioni:**

- sentenze di estinzione per esito positivo della messa alla prova;
- sentenze relative a fascicoli con ticket di assistenza non risolti;
- sentenze emesse da magistrati che – per ragioni tecniche e non per loro ritardi – non abbiano ottenuto una firma da remoto funzionante.

**DISPONE**

che prosegua invece la sospensione, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche - o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 – tutti gli atti per i quali è stata introdotta, dal 1°

gennaio 2025, e dal 1° aprile 2025<sup>7</sup> l'obbligatorietà del deposito telematico ad eccezione di quelli sopra specificati, ferma l'operatività di quanto disposto dagli artt. 110 comma 4 e 111 *ter* comma 3 c.p.p. in ordine alla conversione degli atti in copia informatica.

#### DISPONE

che i Mag.Rif del Tribunale di Torino - settore penale – continuino a predisporre una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto.

#### DISPONE

che la commissione di verifica del funzionamento di APP 2.0 e degli applicativi ad esso connessi costituita con il proprio decreto n. 13/2025 continui a svolgere l'attività di sperimentazione finalizzata a suggerire nuovi provvedimenti tesi ad ampliare il binario unico digitale.

#### DISPONE

la comunicazione al Presidente della Corte d'Appello di Torino, a tutti i giudici togati ed onorari del settore penale del Tribunale di Torino, al R.I.D. del settore penale presso la Corte d'Appello di Torino, alla Dirigenza Amministrativa, ai Responsabili delle cancellerie penali e dell'ufficio PPT, alla Procura della Repubblica in sede ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### DISPONE

altresi la pubblicazione, in evidenza, sul sito del Tribunale di Torino.

Torino, 27.3.2025

Il Presidente del Tribunale  
dott. Modestino Villani  
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da  
MODESTINO VILLANI  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA

---

<sup>7</sup> "deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale"

# LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI

D'INTESA TRA:  
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO  
LA CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E DELLA VALLE D'AOSTA  
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

## SOMMARIO

### Premessa

- A. Avvertenza generale
- B. Ambito di utilizzo del portale del difensore
- C. Modalità di utilizzo del portale in caso di regolare funzionamento
- D. Modalità di utilizzo del portale in caso di mancata visibilità del fascicolo
- E. Procedura di emergenza
- F. Mancato funzionamento portale
- G. Deposito di atti e produzioni documentali in udienza
- H. Chiarimenti sul deposito di atti a mezzo pec
- I. Accesso del difensore al fascicolo informatico

## PREMESSA

A seguito del confronto con le rappresentanze dei Magistrati e del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari coinvolti, con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e della locale Camera Penale, si redigono, d'intesa con gli Uffici Giudiziari di cui in intestazione, le presenti note volte a facilitare la gestione pratica delle criticità manifestate dai colleghi del Foro nell'utilizzo del **Portale Deposito Atti Penali** (in seguito anche *Portale*).

Il presente documento trae le mosse dal rilievo delle persistenti criticità che presenta il Portale Deposito Atti penali in uso ai difensori, tra le quali si evidenziano:

- la mancata visibilità fra i "*procedimenti autorizzati*" di tutti i procedimenti in cui il Difensore è già stato nominato (di fiducia o d'ufficio), con atto già nella disponibilità dell'Ufficio procedente;
- la incongruenza tra la fase processuale in cui sono mostrati taluni dei "*procedimenti autorizzati*" e quella effettivamente in corso e la correlata mancata indicazione dei numeri di registro relativi a ciascuna fase: ad esempio, fascicoli pendenti nella fase del giudizio dibattimentale vengono mostrati in fase di indagine (con il solo R.G.N.R.) con conseguente impossibilità del Difensore di depositare atti relativi alla fase dibattimentale anche in prossimità della scadenza dei termini per il deposito e nonostante l'attivazione, infruttuosa, del sollecito; lo stesso accade talvolta per i procedimenti pendenti davanti al GIP/GUP.
- la mancata previsione, nel menu degli "*atti successivi*" depositabili, di specifici atti previsti dal codice di rito (a titolo esemplificativo: le istanze di dissequestro; le istanze di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione da parte dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o ad altra misura restrittiva; la revoca di costituzione di parte civile ex art. 82 c.p.p.);

- l'impossibilità di ottenere, con immediatezza, la conferma dell'esito positivo del deposito dell'atto caricato a Portale, con conseguente incertezza sul rispetto di termini previsti a pena di nullità o decadenza;
- la difficoltà nell'interlocuzione con gli Uffici Giudiziari destinatari dei depositi effettuati sul Portale, in particolare per la comunicazione degli eventuali motivi di rifiuto dell'atto (oggi vincolati ad una serie ristretta e non esaustiva di motivazioni preimpostate e non evocative, in modo chiaro, della ragione tecnica del rigetto, ma standardizzate e poco eloquenti);
- l'attuale impossibilità per il Difensore di avere accesso (da remoto), e quindi di consultare gratuitamente, il contenuto del fascicolo informatico di cui all'art. 111-ter c.p.p., poiché tale funzione non è strutturalmente prevista dal Portale che in realtà serve solo ad effettuare il deposito di un numero limitato (e non esaustivo) di atti del Difensore, ma non garantisce (come dovrebbe avvenire in un *processo* a tutti gli effetti "telematico") la consultazione a distanza del fascicolo informatico da parte dei Difensori e degli utenti esterni (allo stato, è prevista solo la possibilità di ottenere, da remoto, copia informatica integrale del fascicolo delle indagini dopo l'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*).

Ciononostante, vi è l'immediata necessità di procedere, seppur gradualmente, all'utilizzo del Portale quale unico canale di deposito degli atti, in ossequio al disposto normativo che impone l'obbligatorietà dello stesso.

**Alla luce di tale premessa, d'intesa con gli Uffici giudiziari, nell'attesa che le varie problematiche tecniche vengano risolte dagli Uffici ministeriali competenti grazie alle segnalazioni che sono state e che verranno inviate, si sono elaborate le seguenti linee guida per il deposito degli atti sul Portale, invitando gli avvocati ad attenersi ad esse, evitando, ove possibile, la duplicazione o l'utilizzo alternativo di altre modalità di deposito degli atti (PEC ovvero deposito di copia cartacea in segreteria/cancelleria).**

Resta fermo che, nel caso in cui il deposito degli atti mediante il Portale risulti impossibile a causa di difficoltà tecniche, il difensore potrà rappresentare (ove possibile, documentando) tale impossibilità e provvedere al deposito dell'atto mediante p.e.c. o in modalità cartacea (art. 175 *bis*, comma III, c.p.p. e art. 1, comma IX, decreto ministeriale 206/2024), senza incorrere in alcuna declaratoria di inammissibilità, come concordato con i referenti degli Uffici giudiziari che sottoscrivono le presenti Linee guida.

A)

### AVVERTENZA GENERALE

In via generale, si consiglia a tutti i difensori di verificare, con idoneo margine temporale, ove possibile l'effettiva visibilità del fascicolo sul PDP e l'esistenza del tipo di atto da depositare tra quelli previsti nel sistema.

In caso di non visibilità, andranno effettuati, nell'ordine:

1. il sollecito all'Ufficio Giudiziario avanti al quale pende il procedimento;
2. il rinnovo del deposito dell'atto di nomina del Difensore al medesimo Ufficio.

B)

### AMBITO DI UTILIZZO DEL PORTALE DEL DIFENSORE

Quanto all'ambito di utilizzo del Portale da parte dei Difensori, va inoltre precisato che, oltre ai casi di deposito obbligatorio degli atti mediante il Portale:

1. **IL PORTALE PUO' (MA NON DEVE OBBLIGATORIAMENTE) ESSERE UTILIZZATO** per gli atti e documenti di cui all'art. 3 del D.M. 217/2023 (come modificato da D.M. 206/2024).

In particolare, il deposito di atti può avere luogo anche con modalità non telematiche, fino al 31.12.2025, per i procedimenti in materia **cautelare** (libro IV cpp) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di **sequestro probatorio**.

In materia **cautelare**, è preferibile che le **istanze relative all'esecuzione delle misure cautelari personali** (revoca, sostituzione, autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura) non vengano trasmesse tramite Portale (che non prevede un elenco esaustivo della tipologia di atti depositabili), ma con modalità analogica (deposito cartaceo in cancelleria o a mezzo PEC) in modo che tali istanze possano essere esaminate con priorità dal Giudice competente.

2. **IL PORTALE NON PUO' ESSERE UTILIZZATO, per ragioni tecniche, per il deposito di:**

- atti destinati alla sezione misure di prevenzione;
- atti relativi a procedimenti pendenti in grado di appello e cassazione;
- procedimenti *ex artt. 665 e ss. c.p.p.* (incidenti di esecuzione);
- istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato<sup>1</sup>;
- istanze di liquidazione di onorari professionali<sup>2</sup>;
- appelli avverso sentenze del Giudice di Pace;
- reclami *ex art. 410 bis c.p.p.* avverso archiviazione e atti conseguenti, indirizzati al Tribunale;
- atti destinati alla Corte d'Assise.

Si precisa invece che l'opposizione a richiesta di archiviazione del Difensore va depositata **SEMPRE** mediante Portale.

3. **IL PORTALE NON DEVE ESSERE UTILIZZATO** per le **produzioni** di udienza, che vanno ammesse dal giudice nel contraddittorio delle parti<sup>3</sup> e, per ora, per le **richieste di copie indirizzate alle cancellerie**<sup>4</sup>.

C)

### MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTALE IN CASO DI REGOLARE FUNZIONAMENTO

Nel caso di uso del Portale per il deposito della **NOMINA FIDUCIARIA**, il difensore sarà tenuto a:

<sup>1</sup> Per le istanze ammissione al patrocinio → deposito via pec a: [depositoattipenal3.tribunale.torino@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenal3.tribunale.torino@giustiziacert.it)

<sup>2</sup> per le istanze di liquidazione di onorari del difensore (*ex DPR 115/2002*) → deposito tramite **portale SIAMM / LSG** (<http://lsg.giustizia.it>);

<sup>3</sup> In proposito si rimanda a quanto riportato alla successiva **lett. G**).

<sup>4</sup> Le copie telematiche continueranno ad essere richieste con i canali attualmente in uso. Si precisa che la richiesta di copie cartacee deve essere effettuata allo sportello competente.

- **ALLEGARE** alla nomina **unicamente** l'atto abilitante (es. avviso *ex* 415 *bis* c.p.p., esito 335 c.p.p., atto di PG da cui risulti il R.G.N.R., ecc.) e l'eventuale **Atto Contestuale**, selezionando dall'elenco previsto dal Portale (es. revoca precedente difensore, memoria difensiva, elezione di domicilio, ecc.);
- **NON ALLEGARE** alla nomina, come Allegati semplici, atti diversi da quelli previsti come Atti Contestuali (il deposito degli stessi in modo non conforme equivale al loro omesso deposito);

Nel caso di deposito di **Atti Successivi**, in un procedimento visualizzato tra quelli “*autorizzati*”, il Difensore sarà tenuto a:

- **DEPOSITARE** separatamente ogni atto, con espressa indicazione del tipo di atto;
- **NON DUPLICARE** il deposito mediante altri canali, qualora il Portale generi correttamente la ricevuta di avvenuto deposito e di avvenuta accettazione dell'atto.

## DEPOSITO DI ATTI NON TIPIZZATI

Laddove, in presenza di un procedimento correttamente visibile tra quelli “*autorizzati*”, il Difensore debba depositare un *Atto Successivo* non compreso nell'elenco del Portale (predisposto da DGSIA), il deposito può avvenire utilizzando, come tipologia di atto, la “*memoria difensiva*”; l'atto così ricevuto non potrà chiaramente essere ritenuto inammissibile in ragione della non conformità della tipologia di atto selezionata.

Si ricorda che le **istanze di natura cautelare** (ad es. istanza ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari) vanno trasmesse a mezzo PEC (cfr. *supra*, *lett. B*), punto 1).

Solo nel caso in cui si tratti di atti urgenti e con scadenza imminente, si rimanda alla procedura indicata alla successiva *lett. E*).

**D)**

### MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTALE IN CASO DI MANCATA VISIBILITÀ DEL FASCICOLO

Nel caso in cui il Difensore **NON abbia la VISIBILITÀ** di un procedimento nel quale sia stato ritualmente nominato, ovvero ne abbia la visibilità soltanto limitatamente ad una fase (ad esempio, in quella delle indagini preliminari con il n. di R.G.N.R., ma non in quella nel dibattimento con il relativo R.G. DIB.), lo stesso potrà, nell'ordine:

- a) quando vi è già stato avviso di conclusione delle indagini *ex art.* 415 *bis* c.p.p., ovvero richiesta di decreto penale di condanna o di giudizio immediato, **utilizzare la funzione di “sollecito”** tramite Portale, indirizzandola all'ufficio presso il quale si trova il fascicolo<sup>5</sup>;
- b) negli altri casi, ovvero se il problema persiste, **depositare nuovamente la nomina di fiducia**, unitamente all'atto abilitante;

<sup>5</sup> Nel caso in cui il fascicolo non si trovi più, o non si trovi ancora, presso l'ufficio destinatario del sollecito, la richiesta verrà rigettata con la motivazione “UFFICIO DESTINATARIO ERRATO” e sarà quindi cura del difensore inoltrare nuovo sollecito all'ufficio rispettivamente a monte o a valle.

- c) se, nonostante gli esperiti tentativi, il problema della visibilità del procedimento non si risolvesse e sussistesse un'effettiva urgenza di depositare un atto, adottare la **procedura di emergenza** descritta al punto che segue.

E)

### PROCEDURA DI EMERGENZA

Solo per gli ATTI URGENTI (a titolo esemplificativo: opposizione e richiesta di rito alternativo a seguito di decreto di giudizio immediato; lista testi; **impugnazioni**; istanze di rinvio per legittimo impedimento a ridosso dell'udienza), e soltanto in caso di SCADENZA PROSSIMA del termine per il deposito degli stessi, il Difensore che non abbia corretta visibilità del procedimento autorizzato sul Portale (nei termini descritti al punto D) può procedere al deposito seguendo la procedura prevista per l'atto di nomina, allegando:

- come **Atto principale**, l'atto di nomina (o altro atto proveniente dall'Autorità da cui risulti la nomina stessa) firmato digitalmente;
- l'**Atto abilitante** (da cui si evince la conoscenza del procedimento);
- come **Allegato**, l'atto urgente da depositare, anch'esso firmato digitalmente<sup>6</sup>;

In tali casi, il difensore invierà anche una PEC all'indirizzo di posta ordinaria dell'ufficio competente in ragione dell'atto depositato<sup>7</sup>, segnalando il disservizio e l'avvenuto invio, insieme alla nomina, dell'atto urgente di volta in volta depositato.

F)

### MANCATO FUNZIONAMENTO PORTALE

Nel solo caso di totale impossibilità di uso del Portale, che impedisce anche il ricorso alla procedura di emergenza di cui al punto che precede, gli atti di appello e gli altri atti urgenti potranno essere inviati dal Difensore via pec, o consegnati in cartaceo alla segreteria o alla cancelleria competente, evidenziando il mancato funzionamento del Portale con dichiarazione allegata all'atto in forma analogica e sottoscritta dal Difensore.

G)

### DEPOSITO DI ATTI E PRODUZIONI DOCUMENTALI IN UDIENZA

Resta fermo il diritto delle Parti, durante l'udienza, di produrre documenti cartacei a norma dell'art. 234 c.p.p. e depositare atti che debbano, a pena di decadenza, essere depositati nell'udienza

<sup>6</sup> Si precisa che solo nell'ambito della procedura di emergenza, al Difensore (anche d'ufficio) viene consentito di depositare l'atto urgente come allegato a una qualsiasi nomina o ad un atto da cui la stessa si evince.

<sup>7</sup> Sezione presso la quale pende il processo cui si riferisce lista testi o udienza:

■ [sez1.penale.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.torino@giustizia.it)

■ [sez3.penale.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:sez3.penale.tribunale.torino@giustizia.it)

■ [sez4.penale.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:sez4.penale.tribunale.torino@giustizia.it)

■ [sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it)

nonché, per la sezione GIP-GUP, a: [cancelleria.gipgup.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:cancelleria.gipgup.tribunale.torino@giustizia.it)

Solo in caso di atto di APPELLO depositato con la procedura emergenziale descritta andrà indirizzato un messaggio dalla PEC del difensore all'indirizzo peo: [impugnazioni.dibattimento.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:impugnazioni.dibattimento.tribunale.torino@giustizia.it)

medesima (ad es. atto di costituzione di parte civile), ovvero atti che, per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica (art. 111 *bis*, comma 3, c.p.p.). In tali casi, le parti (Difensore e PM), su richiesta del giudice, si impegnano a rendere disponibile alla cancelleria del Giudice una copia informatica, dal contenuto conforme, dei documenti e degli atti già depositati in cartaceo in udienza.

I difensori potranno provvedervi tramite PEC o mediante Portale.

In caso di invio mediante PEC, nell'oggetto del messaggio andranno precisati gli estremi del procedimento, il nome del Giudice e la data d'udienza ("Produzione documentale proc. pen. n. ... RGNR ... Udienza del ... Giudice ...") e lo stesso andrà indirizzato a:

- a. per le sezioni dibattimentali:
  - [sez1.penale.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.torino@giustizia.it)
  - [sez3.penale.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:sez3.penale.tribunale.torino@giustizia.it)
  - [sez4.penale.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:sez4.penale.tribunale.torino@giustizia.it)
  - [sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it)
- b. per la sezione GIP-GUP, alla casella [cancelleria.gipgup.tribunale.torino@giustizia.it](mailto:cancelleria.gipgup.tribunale.torino@giustizia.it) ovvero alla casella di posta che verrà indicata dal/la cancelliere/a in udienza.

Nel caso di deposito sul Portale, andrà invece opzionata dal menù la voce "*memoria difensiva*" e andranno inseriti, come atto principale, una nota di deposito e, come allegati, i documenti da inviare.

H)  
**CHIARIMENTI SUL DEPOSITO DI ATTI A MEZZO PEC**

In tutte le ipotesi in cui è consentito l'invio di atti a mezzo PEC del Difensore – a norma delle presenti Linee Guida ovvero secondo le norme vigenti<sup>8</sup> – in presenza di più indirizzi PEC assegnati al medesimo Ufficio Giudiziario di destinazione (contraddistinti da numerazione successiva: depositoattipenali1, depositoattipenali2, ecc...) come da elenco allegato al provvedimento DGSIA di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si ricorda che è opportuno **attenersi alla ripartizione degli indirizzi effettuata all'interno di ciascun Ufficio** (Procura, Tribunale, Corte d'appello) a seconda della specifica cancelleria/segreteria o della tipologia di atto da depositare, come di seguito riepilogata:

<b>Procura della Repubblica</b>	<u>Si rimanda all'apposito elenco per gli abbinamenti PEC - Magistrati</u>	<a href="mailto:depositoattipenali1.procura.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali1.procura.torino@giustiziacert.it</a>
		<a href="mailto:depositoattipenali2.procura.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali2.procura.torino@giustiziacert.it</a>
		<a href="mailto:depositoattipenali3.procura.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali3.procura.torino@giustiziacert.it</a>
	Ufficio Esecuzioni	<a href="mailto:depositoattipenali3.procura.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali3.procura.torino@giustiziacert.it</a>
		<a href="mailto:esecuzioni.procura.torino@giustiziacert.it">esecuzioni.procura.torino@giustiziacert.it</a>
<b>Tribunale</b>	Sezione GIP/GUP	<a href="mailto:depositoattipenali1.tribunale.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali1.tribunale.torino@giustiziacert.it</a>
	Sezioni dibattimentali, Riesame, Assise, Mis. Prev.	<a href="mailto:depositoattipenali2.tribunale.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali2.tribunale.torino@giustiziacert.it</a>
	Impugnazioni e istanze gratuito patrocinio (anche GIP)	<a href="mailto:depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacert.it</a>

<sup>8</sup> Cfr. art. 3, co. 9, DM 217/2023, come modificato dal DM 206/2024

<i>Corte d'appello</i>	sezioni I e II	<a href="mailto:depositoattipenali.ca.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali.ca.torino@giustiziacert.it</a>
	sezioni III e IV	<a href="mailto:depositoattipenali2.ca.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali2.ca.torino@giustiziacert.it</a>
	sezione V, Assise e Cancelleria Centrale	<a href="mailto:depositoattipenali3.ca.torino@giustiziacert.it">depositoattipenali3.ca.torino@giustiziacert.it</a>

Ciò premesso, si conviene che l'invio via a mezzo PEC di un atto del Difensore ad un indirizzo diverso da quello determinato come sopra – purché previsto nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia dell'Ufficio Giudiziario (Procura di Torino, Tribunale di Torino o Corte d'appello di Torino) – non determina alcuna conseguenza in termini di ammissibilità dell'atto<sup>9</sup>.

## I)

### ACCESSO DEL DIFENSORE AL FASCICOLO INFORMATICO

Posto che, allo stato, come detto, al Difensore non è consentito accedere direttamente al fascicolo informatico, formato e conservato a norma dell'art. 111 *ter* c.p.p., in tutte le fasi procedurali e processuali in cui ciò sarebbe previsto dalla normativa vigente, è opportuno precisare che:

- **nella fase conseguente alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.**, il Difensore può avere accesso da remoto (e senza necessità di recarsi all'ufficio TIAP) a copia integrale del fascicolo informatico del PM, utilizzando la funzione "*accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)*" tramite il Portale Deposito Atti Penali, che prevede il deposito di una apposita istanza (redatta su atto nativo digitale, firmato digitalmente), dopo aver selezionato il procedimento corrispondente tra quelli "*autorizzati*" e visibili, ed il successivo rilascio, da parte dell'Ufficio, del link per scaricare gli atti, a fronte del pagamento dei diritti nella misura forfettaria e fissa (allo stato determinati in € 8,00);
- **per i fascicoli in cui risulti emesso e notificato il Decreto di citazione all'udienza predibattimentale**, il Difensore potrà ottenere copia integrale degli atti mediante la funzione "*accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)*" del Portale, indirizzata alla Procura, come al punto che precede;
- **nella successiva fase del giudizio dibattimentale**, si consiglia al Difensore di verificare presso la competente cancelleria, prima del pagamento dei diritti di copia, se il fascicolo del dibattimento è stato scansionato: in tal caso, potrà ottenere, previo pagamento dei diritti nella misura indicata, copia informatica integrale degli atti dello stesso, utilizzando, tramite Portale, la medesima procedura di "*accesso agli atti*" (ex art. 116 c.p.p.) descritta al punto precedente.

In prospettiva futura, i firmatari delle presenti Linee Guida rimarcano la necessità di prevedere **strumenti e spazi idonei a consentire la consultazione da parte dei Difensori** – a prescindere dalla scelta di estrarne copia – **del fascicolo informatico di cui all'art. 111-ter c.p.p.**, sia a seguito

<sup>9</sup> I firmatari aderiscono, in proposito, all'orientamento espresso dalla Sentenza della pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. V penale (ud. 10/05/2021) dep. 30/06/2021, n. 24953, secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la trasmissione ad un indirizzo pec dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del Tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.L. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale.

dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. (oggi possibile all'ufficio TIAP della Procura, con esclusione dei fascicoli della Sezione Affari Semplici), sia durante il giudizio di primo grado, in ossequio alla norma vigente che ne prevede *l'accessibilità e la agevole consultazione telematica*.

I Difensori sono inviati ad inviare segnalazioni del mancato o difettoso funzionamento del Portale al seguente indirizzo mail: [info-ppt@giustizia.it](mailto:info-ppt@giustizia.it)

Letto, confermato e sottoscritto in data 17 marzo 2025.

Seguono le sottoscrizioni.

Per la Corte d'Appello del Piemonte e della Valle d'Aosta

**BARELLI  
INNOCENTI  
EDOARDO**

Firmato  
digitalmente da  
BARELLI INNOCENTI  
EDOARDO  
Data: 2025.03.24  
11:14:37 +01'00'

Per il Tribunale Ordinario di Torino



Firmato digitalmente da MODESTINO  
VILLANI  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA GIUSTIZIA




Firmato digitalmente da  
BOMBARDIERI GIOVANNI  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Torino

 SIMONA GRABBI  
AVVOCATO  
20.03.2025 18:10:46  
GMT+00:00

Per il Consiglio dell'ordine  
degli Avvocati di Torino

Per la Camera Penale  
"Vittorio Chiusano" del Piemonte  
Occidentale e della Valle d'Aosta

 ROBERTO  
CAPRA  
AVVOCATO  
18.03.2025  
16:26:50  
GMT+00:00

## LINEE GUIDA PER IL DEPOSITO DELLE SENTENZE PENALI

Sommario

<b>DEPOSITO SENTENZE NON CONTESTUALI</b> .....	2
<b>VISTO PG</b> .....	2
<b>FASI SUCCESSIVE AL DEPOSITO DELLE SENTENZE NATIVE DIGITALI</b> .....	3
Annotazioni successive al deposito della sentenza in caso di impugnazione .....	3
Attestazione dell'impugnazione della sentenza.....	3
Annotazioni successive al deposito della sentenza e attestazione di irrevocabilità .....	3
Annotazioni successive al passaggio in giudicato della sentenza.....	3

La Commissione, preso atto delle non superate criticità esistenti per alcuni provvedimenti<sup>1</sup>, ritiene di poter proporre al Presidente del Tribunale una revoca del provvedimento ex art. 175 bis c.p.p. limitata al deposito delle sentenze non contestuali con alcune limitate eccezioni<sup>2</sup> e, in tale prospettiva ha elaborato, d'intesa con la Procura Generale la seguente procedura relativa al deposito, all'invio delle sentenze al visto del PG e alle fasi successive al deposito.

---

<sup>1</sup> Le sentenze contestuali (che impongono ritardi nell'udienza e una specifica dotazione informatica); tutte le ordinanze (il cui deposito telematico non risulta alle cancellerie), le sentenze MAP (che non possono essere depositate utilizzando l'apposita voce), i provvedimenti relative a fascicoli in relazione ai quali sono stati aperti e non ancora chiusi dei ticket per problemi nello scarico (frequenti per sentenze ex art. 554 ter c.p.p.), nonché di alcuni problemi limitati a magistrati che – per ragioni tecniche e non per loro ritardi – non riescono ad ottenere la firma da remoto.

<sup>2</sup> di quelle di estinzione per esecuzione messa alla prova, di quelle relative a fascicoli in relazione ai quali siano stati aperti e non ancora chiusi dei ticket per problemi nello scarico e di quelle di magistrati (a quanto consta la sola Giulia Casalegno) che – per ragioni tecniche e non per loro ritardi – non abbiano ottenuto una firma da remoto funzionante

## **DEPOSITO SENTENZE NON CONTESTUALI**

- il Giudice carica, firma e deposita telematicamente la sentenza su APP (**in orario lavorativo dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 14.00**);

- la cancelleria acquisisce e firma digitalmente la sentenza (la sentenza migra in automatico su SICP)<sup>3</sup>

### **VISTO PG**

Le sentenze vanno mandate al visto del PG tramite SICP.

A tal fine, il Cancelliere deve:

- registrare il deposito della sentenza su SICP;
- annullare il file migrato in automatico da APP (da "indagato/imputato" -> "documenti" -> "cestino" accanto alla sentenza);
- salvare la data di comunicazione al PG da "definizione fascicolo";
- allegare la sentenza scannerizzata/salvata su PC da "gestione documenti".

**\*Solo se il sistema non permette di annullare/allegare la sentenza, il Cancelliere deve**

- inviare una pec all'indirizzo [affaripenali.pg.torino@giustiziacert.it](mailto:affaripenali.pg.torino@giustiziacert.it)
- specificare nel corpo della mail che SICP non permette di allegare la sentenza e che la pec inviata ha valore di notifica al PG ai fini del calcolo dell'irrevocabilità;
- allegare alla mail suddetta la sentenza scannerizzata/salvata su PC;

**\*Questa procedura è da utilizzare solo in via eccezionale e deve essere effettuata il giorno stesso per evitare problemi di duplicazione del "visto al PG" o errori/incertezze in merito al calcolo dei termini di irrevocabilità.**

---

<sup>3</sup> Si rappresenta che la necessità per i magistrati di **depositare** unicamente negli **orari** sopra indicati nasce da due convergenti esigenze.

La prima relativa alla criticità riscontrata nell'attestazione di depositato, che riporta la data e l'orario del deposito effettuato dal magistrato sul portale e non quelle in cui il cancelliere effettivamente opera sulla sentenza, in adesione a quanto prevede ancora l'art. 548 c.p.p. che – forse per un mancato coordinamento con le nuove disposizioni – dispone che sia "Il pubblico ufficiale addetto" ad apporre "la sottoscrizione e la data del deposito", così dando luogo a una incongruenza dell'attestazione stessa ove effettuato al di fuori dell'orario di lavoro delle cancellerie.

La seconda di ordine pratico finalizzata a consentire un controllo immediato di quanto depositato essendo stati riscontrati alcuni casi di deposito di atti vuoti o aventi contenuto difforme dal previsto da parte dei giudici o, ancora, indicazione di tipologia di atto errata (spesso dispositivo o motivazione contestuale in caso di motivazione differita).

## FASI SUCCESSIVE AL DEPOSITO DELLE SENTENZE NATIVE DIGITALI

Annotazioni successive al deposito della sentenza in caso di impugnazione

- provvedere alle annotazioni sulla copia cartacea della sentenza;

Attestazione dell'impugnazione della sentenza

- provvedere con l'apposizione del timbro "interposto appello" direttamente su copia analogica;

Annotazioni successive al deposito della sentenza e attestazione di irrevocabilità

- 1 - Creare un file con tutte le annotazioni di cancelleria successive al deposito della sentenza e intervenute fino al suo passaggio in giudicato;
- 2 - Caricare il file su APP usando la funzione "redigi atto da firmare -> attestazione di irrevocabilità ex art 27 D.M. 334/1989";
- 3 - Apporre la firma digitale in corrispondenza della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza (in quanto ultima annotazione presente sul file);
- 4 - Seguire la procedura "annota atto su registro" per migrare il documento su SICP (iter suggerito in automatico da APP);
- 5 - Aggiornare SICP con la data di irrevocabilità della sentenza;
- 6 - Stampare il file e allegarlo ad una copia analogica della sentenza per la trasmissione del fascicolo agli uffici che si occupano degli adempimenti esecutivi;

Annotazioni successive al passaggio in giudicato della sentenza

- provvedere su copia analogica della sentenza.

  
Francesca Pan

Flavia B. de

Paolo Vito

Federico

Diaceto

  
Teresa Joffe  
Leif Polante  
Miriam Piron  
C. Lepo  
Antonio